

Avviso Misura 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA locali” Comuni Aprile 2022

Chiarimenti

finestra 1 - 18/05/2022

Tramite il presente documento si provvede a fornire in favore di tutti i Soggetti interessati - nel rispetto della procedura stabilita nell'articolo 17 dell'Avviso pubblico in oggetto - le risposte, di interesse comune, alle richieste di chiarimenti sulla procedura amministrativa che sono state inoltrate, da alcuni Soggetti, in relazione alla finestra temporale dell'Avviso che si chiude il 18 maggio 2022. Ne consegue che non è stato riprodotto - e, pertanto, non sarà oggetto di riscontro - tutto ciò che non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 17 dell'Avviso.

Le risposte alle richieste di chiarimenti sono visibili sulla Piattaforma nella sezione relativa all'Avviso di riferimento.

Rif. Art. 5 - Soggetti Attuatori ammissibili

- 1) D.** I Soggetti Attuatori dell'Avviso di riferimento sono esclusivamente i Comuni?
R. Sì, i Soggetti Attuatori sono esclusivamente i Comuni, come indicato all'art. 5 dell'Avviso di riferimento.

Rif. Art. 7 - Ammissibilità delle domande di partecipazione e dei Soggetti Attuatori

Argomento: Data di avvio dei progetti

- 2) D.** Se un Comune ha già realizzato con fondi propri le attività dell'Avviso di riferimento, può accedere al finanziamento previsto dall'Avviso stesso?
R. Sì, è possibile accedere al finanziamento previsto dall'Avviso, riferito alla Misura 1.2, nel caso in cui il processo di migrazione al cloud sia stato avviato a decorrere dal 1° Febbraio 2020 con risorse finanziarie proprie. In nessun caso è possibile richiedere il finanziamento se si è beneficiato di altri finanziamenti. Il canone del primo anno è incluso nel finanziamento.
- 3) D.** Il Comune ha ricevuto un finanziamento per la migrazione degli applicativi presso un datacenter certificato AGID in modalità IaaS. Il progetto è stato finanziato dalla Regione nell'ambito del POR FESR 2014-2020 Asse 2. Agenda digitale.
Si chiede se tali Comuni possano aderire alla misura 1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud procedendo alla migrazione sul CLOUD in modalità SaaS con migrazione a nuovo software.

R: Sì, se il Comune ha già migrato un servizio in cloud in modalità "Trasferimento in sicurezza dell'infrastruttura IT" può accedere al finanziamento previsto dall'Avviso, riferito alla Misura 1.2, per l'implementazione (nuove attività) della modalità "Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in Cloud". In ogni caso, il processo di migrazione al cloud deve essere stato avviato a decorrere dal 1° Febbraio 2020 con risorse finanziarie proprie.

Argomento: classificazione dati ACN

4) D: La Classificazione dei servizi è obbligatoria ai fini della partecipazione dell'ente agli Avvisi?

R: la Classificazione dei servizi è propedeutica e obbligatoria all'adesione alla misura 1.2.

È possibile ed utile nell'ottica della necessaria trasformazione digitale della pubblica amministrazione in sicurezza, effettuare la classificazione di tutti i servizi anche quelli non digitalizzati per i quali si prevede una futura digitalizzazione, anche parziale. In caso di mantenimento di tali servizi, nel momento in cui saranno digitalizzati, essi saranno ritenuti già classificati ai fini di quanto previsto dal Regolamento AgID sul Cloud (Determinazione AGID 628/2021).

5) D: Non ho la possibilità di premere "invio" per inoltrare la classificazione dei dati.

R: Solo il rappresentante legale dell'ente o l'incaricato può premere invio per convalidare la richiesta di classificazione dei dati.

6) D: Ho inoltrato la richiesta di classificazione dei dati all'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) ma non posso procedere con la candidatura. Come mai?

R: L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale fornisce un riscontro sulla conformità dell'elenco dei servizi e della classificazione entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione. L'Agenzia può prorogare questo termine nel caso siano necessari degli approfondimenti: il termine viene posticipato al massimo per ulteriori 30 giorni, e in ogni caso non più di una volta. Se invece è necessario richiedere alla PA integrazioni o informazioni aggiuntive, la procedura viene interrotta e i termini cominciano a decorrere nuovamente dal momento in cui vengono ricevute le informazioni richieste, che devono essere fornite entro 30 giorni.

Nel caso non dovesse esserci nessun riscontro entro 90 giorni o, nel caso di posticipo, entro 120 giorni, l'elenco e la classificazione dei dati e dei servizi sono convalidati. Ad ogni modo, è obiettivo comune fornire una risposta in tempi rapidi e utili al perfezionamento della candidatura entro i termini previsti. Si ricorda che la classificazione dei dati deve essere eseguita entro il 18 Luglio 2022 come previsto dal Piano Triennale ICT, identificato con il codice CAP4.PA.LA13 nel rispetto del Regolamento AgID sul Cloud (Determinazione AGID 628/2021).

7) D: Ho proceduto alla classificazione, che ora è in bozza, ma non riesco a procedere all'invio. Il "pulsante" INVIO non è attivo.

R: Una volta effettuata la classificazione è necessario effettuare una scelta tra "confermo" o "non confermo" per tutti i servizi proposti:

- È possibile accettare l'elenco predefinito dei servizi e la relativa classificazione creata automaticamente per ciascun servizio presente in pagina, confermando la classificazione

proposta automaticamente, con il tasto "Confermo" in ciascun servizio, senza integrare o modificare la lista di servizi presente in pagina;

- È possibile, altresì, non accettare la classificazione creata automaticamente selezionando "Non confermo" in ciascun servizio. Alla selezione, per ogni servizio "non confermato" è obbligatorio compilare il questionario per determinare la nuova classificazione.

Inoltre, è possibile eliminare un servizio proposto se la PA di riferimento non è interessata ad erogare quel servizio e non lo sarà in futuro. I servizi eliminati non verranno inseriti tra i servizi erogati dalla PA e pertanto non potranno essere considerati per la partecipazione agli Avvisi del PNRR presenti su PA digitale 2026. È in ogni caso possibile, prima di inviare la classificazione, ripristinare il servizio in questione selezionando "Ripristina servizio".

Argomento: Annullamento della classificazione

8) D. È possibile annullare la classificazione inviata ad ACN, "in valutazione" di approvazione, per permetterne la rettifica?

R. Non è possibile modificare la classificazione in Piattaforma. Per richiedere l'annullamento della pratica di Classificazione dati e servizi "in valutazione", è necessario inviare una PEC all'ACN, all'indirizzo acn@pec.acn.gov.it, in cui si chiede l'annullamento dell'istanza specificandone la motivazione.

Rif. Art. 8 - Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto

Argomento: Natura del contributo e modalità di erogazione

9) D. Il contributo è a fondo perduto? Quando viene erogato? E' necessario rendicontare i costi sostenuti?

R. Il contributo concesso è una somma forfettaria (*lump sum*) che sarà erogata in un'unica soluzione a seguito del perfezionamento delle attività oggetto del finanziamento come disposto dall'art. 13 dell'Avviso. L'entità del finanziamento è indicata nell'Allegato 2 dell'Avviso, come previsto dall'art. 8. Trattandosi di una somma forfettaria non devono essere rendicontati i costi sostenuti.

Rif. Art. 9 - Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione e documentazione da trasmettere

Argomento: Domanda firmata digitalmente

10) D. Caricando il documento generato dalla piattaforma firmato digitalmente si generano errori e non riesco a procedere.

R. Al fine di garantire il corretto inserimento della domanda firmata digitalmente è necessario controllare:

- la correttezza dei dati riportati al momento dell'inserimento della candidatura (luogo, data di nascita, CF del Rappresentante legale);
- il file caricato sia in formato P7M;
- il file caricato corrisponda all'ultima versione scaricata;

- sia presente la firma digitale;
- la firma digitale sia quella del rappresentante legale.

Si suggerisce di rigenerare il file senza rinominarlo. La corretta acquisizione della domanda è verificata dal Sistema in conformità con le disposizioni di cui all'art. 9 comma 4 dell'Avviso.

Argomento: Modifiche alla domanda di partecipazione

11) D. La domanda in bozza e la domanda firmata digitalmente e già caricata ma non ancora inviata si possono modificare?

R. E' possibile modificare una domanda di finanziamento non ancora inviata (in bozza) attraverso il tasto "Modifica dati" presente nello step 4 (Riepilogo) del flusso di candidatura. Nel caso in cui, invece, sia stata già caricata in precedenza una domanda firmata digitalmente, l'utente deve eliminare tale documento attraverso il tasto "Rimuovi file" presente nello step 5 (Firma) del flusso, scaricare nuovamente e ricaricare la domanda modificata e firmata digitalmente e eventualmente procedere all'invio.

12) D. Posso modificare la domanda di partecipazione già inviata?

R. Per ogni Avviso è possibile inserire una sola candidatura, pertanto è necessario attendere la chiusura della finestra temporale di 30 giorni e non accettare il finanziamento (ossia non inserendo il CUP). In caso abbia accettato il finanziamento, dovrà rinunciarvi. Successivamente potrai inserire una nuova candidatura, includendo gli altri servizi.

Argomento: Legale Rappresentante

13) D. Per errore ho effettuato la conferma della registrazione del Comune a mio nome invece del Legale Rappresentante. Il mio ruolo dovrebbe essere invece quello di Editore. È possibile cambiare?

R. Sì. Il Rappresentante legale deve accedere alla piattaforma ed eseguire il processo di accreditamento dell'Ente. Nel momento in cui il Rappresentante legale accede alla piattaforma per conto di una PA che ha già un utente attivo in quel ruolo, il sistema invia una PEC all'amministrazione per confermare la nuova utenza, dopodiché il Rappresentante legale potrà modificare il tuo ruolo, invitandoti come Editore.

14) D. Mi sono registrato come Legale Rappresentante di un Ente, posso essere incaricato per più Comuni?

R. Se ti sei registrato sulla piattaforma PA digitale come Legale Rappresentante di un Ente non puoi operare per conto di altri Enti. Si può tuttavia nominare un incaricato che agisce per più enti. Si ricorda che il Rappresentante Legale del Comune è il Sindaco e che la domanda deve comunque essere presentata con firma digitale del Legale rappresentante a norma di legge. Quest'ultimo ruolo esclude la possibilità di operare per altre PA; solo l'Incaricato ha la possibilità di agire per più Enti.

15) D. Quante persone e con che ruoli può invitare il rappresentante legale all'interno della piattaforma PA digitale?

R. Il Rappresentante Legale può invitare un massimo di 3 utenti. I ruoli possono essere così suddivisi: 1 incaricato e 2 editori, oppure 3 editori. Dalla sezione "Scrivania", hai la possibilità di gestire i tuoi utenti: invitarne di nuovi, visualizzare e/o modificare i loro dati, revocare un'utenza. La domanda può essere caricata da qualsiasi utente ma dovrà necessariamente essere firmata digitalmente dal legale rappresentante.

16) D. In organico dell'ente sono responsabile di posizione organizzativa dei servizi informatici, chiedo se per la presentazione dei bandi PNRR è necessario un atto formale del sindaco/giunta di incarico/delega per poter operare sul portale a suo nome? Posso caricare la domanda di partecipazione, debitamente firmata dal Sindaco?

R. Successivamente alla fase di autenticazione mediante SPID o CIE, l'utente in fase di registrazione della PA, deve specificare, qualora non sia il Rappresentante legale, che sta agendo a suo nome, spuntando la casella "STO AGENDO A NOME DEL RAPPRESENTANTE LEGALE". Si ricorda che, in ogni caso, la candidatura dovrà essere firmata digitalmente dal Sindaco.

Argomento: Scadenza Finestre temporali

17) D. A cosa si riferisce la scadenza riportata sotto la bozza di candidatura?

R. La data di scadenza che si visualizza nella bozza di candidatura si riferisce alla data di chiusura della finestra temporale di riferimento (cfr. art. 9 comma 5) e non alla data di scadenza dell'avviso. In riferimento alle misure 1.2, la domanda può essere presentata a partire dalla data di pubblicazione dell'Avviso fino ad esaurimento delle risorse disponibili, e comunque non oltre alle ore 23.59 del 22 luglio 2022.

Rif. Art. 10 - Esame e approvazione delle domande di partecipazione

Argomento: Tempi di approvazione delle domande

18) D. Quali sono i tempi di elaborazione della richiesta? L'esito della verifica sarà trasmesso dopo la scadenza naturale del bando oppure seguirà altri tempi?

R. All'interno dei tempi di apertura e chiusura dell'Avviso, sono previste delle finestre temporali di 30 giorni al termine delle quali il Dipartimento per la trasformazione digitale provvede a finanziare le istanze pervenute nella finestra temporale di riferimento per le quali, dopo essere state ammesse, si è provveduto ad acquisire e inserire sulla Piattaforma il CUP nel termine di 5 giorni dalla notifica di ammissibilità.

Rif. Art. 13 - Modalità di Erogazione e Rendicontazione

Argomento: Modalità di Finanziamento

19) D: Quando è possibile inoltrare la domanda di erogazione del finanziamento (allegato 5)?

R: Il Soggetto Attuatore inoltra al Dipartimento la domanda di erogazione del finanziamento delle risorse assegnate come da allegato 5 dell'Avviso di riferimento e a seguito dell'inserimento della documentazione prevista dal comma 3 dell'art 13 dell'Avviso a decorrere dal 15 ottobre 2022.

Argomento: Pagamento del Fornitore

- 20) D.** Quando è possibile corrispondere ai fornitori i pagamenti?
R. A norma dell'art. 13 comma 6 dell'Avviso relativo alla Misura 1.2, "*Il Soggetto Attuatore, a seguito dell'accredito delle risorse finanziarie, provvede tempestivamente alla erogazione dei corrispettivi dovuti a terzi per la realizzazione del progetto. Tutti i pagamenti effettuati devono contenere l'indicazione nella causale del riferimento al Codice Unico di Progetto (CUP)*".

Rif. Art. 14 - Variazioni del Progetto

Argomento: Rinuncia

- 21) D.** Posso rinunciare al contributo una volta ammesso al finanziamento tramite il decreto di finanziamento?
R. Sì. Bisogna comunicare tempestivamente la rinuncia attraverso apposita funzionalità della Piattaforma analogamente a quanto previsto dall'art.14 co.7 dell'Avviso pubblico.

Argomento: Mancata realizzazione delle attività

- 22) D.** Cosa succede se non migro tutti i servizi per cui ho richiesto il finanziamento?
R. Se non vengono completate le attività necessarie previste nel calendario scadenze/cronoprogramma, il finanziamento concesso viene revocato secondo quanto disposto dall'art. 15 del presente Avviso. Non sono comunque previste specifiche sanzioni. Le variazioni proposte dal Soggetto Attuatore potranno riguardare solo il cronoprogramma dell'intervento, fatte salve le scadenze previste per il conseguimento dei milestone e target associati all'Investimento.

Rif. Allegato 2 all'Avviso

Argomento: Tipologie di servizi oggetto di migrazione

- 23) D.** Quali sono i servizi oggetto della migrazione?
R: I servizi oggetto della migrazione sono definiti negli Allegati 2 in base alla classe di popolazione dei Comuni.
Il Comune potrà effettuare la migrazione avvalendosi dei due modelli di migrazione "Trasferimento in sicurezza dell'infrastruttura IT" e "Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in Cloud" come delineato nella Strategia Nazionale per il Cloud.
- L'opzione "Trasferimento in sicurezza dell'infrastruttura IT" consente di sfruttare la strategia di migrazione Lift&Shift (anche detta Rehost), cioè la migrazione al Cloud dell'infrastruttura già esistente, senza la necessità di reingegnerizzare le applicazioni. Tale modalità consiste nel migrare l'intero servizio, comprensivo di applicazioni e dati su un hosting cloud senza apportare modifiche agli applicativi, ovvero replicando il servizio esistente in un ambiente cloud.
 - L'opzione "Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in Cloud" offre la possibilità di migrare le applicazioni utilizzando una tra le strategie repurchase/replace e replatform. Per repurchase/replace si intende l'acquisto di una soluzione nativa in cloud, in genere

erogata in modalità Software as a Service, mentre per replatforming si intende la riorganizzazione dell'architettura applicativa sostituendo intere componenti del servizio in favore di soluzioni Cloud native in modo da usufruire dei benefici dell'infrastruttura Cloud.

24) D. Il Comune eroga in modalità tradizionale (software su PC locale) la gestione dei contributi in ambito scolastico. Con la misura "migrazione al cloud" è possibile acquistare un nuovo software erogato in cloud, su cloud certificato AgID, che consenta l'espletamento del servizio dall'acquisizione delle domande online all'erogazione dei contributi? Per ottenere il riconoscimento del contributo è sufficiente acquistare il software e dimostrare che il predetto software è in cloud con cloud certificato AgID?

R. E' possibile richiedere il finanziamento per servizi per i quali si avvia un processo di digitalizzazione o per servizi SaaS forniti da un CSP. Inoltre, è possibile, ed utile nell'ottica della necessaria trasformazione digitale della pubblica amministrazione in sicurezza, effettuare la classificazione anche per i servizi non digitalizzati per i quali si prevede una futura digitalizzazione, anche parziale. In caso di mantenimento di tali servizi, nel momento in cui saranno digitalizzati, essi saranno ritenuti già classificati ai fini di quanto previsto dal Regolamento AgID sul Cloud (Determinazione AGID 628/2021). Si ricorda che è finanziabile il processo di migrazione al cloud realizzato a decorrere dal 1° Febbraio 2020 con risorse finanziarie proprie.

Argomento: Contrattualizzazione del fornitore

25) D. Se l'Amministrazione ha già provveduto ad attivare dei servizi mediante un fornitore esterno e l'attività è stata da quest'ultimo completata, in fase di candidatura è necessario fornire informazioni circa la contrattualizzazione del fornitore ingaggiato?

R. In fase di presentazione della domanda non è necessario inserire informazioni sulla contrattualizzazione del fornitore.

26) D. L'Ente attuatore può affidare lo svolgimento delle attività ad un'altra pubblica amministrazione, in base al disposto dell'art. 15 della Legge 241/1990, indicandola come fornitore? I Fornitori possono essere più di uno?

R. L'Ente attuatore può affidare lo svolgimento delle attività a un fornitore nel rispetto del codice degli appalti. E' nella responsabilità dell'Ente valutare se la forma di cooperazione prevista dall'art.15 sia coerente con un rapporto di affidamento di servizi. In alternativa, la stessa amministrazione aderente deve segnalare la scelta di non ricorrere ad un fornitore esterno. Sì, i Fornitori possono essere più di uno.

27) D: La tempistica per il contratto con il fornitore si riferisce ad uno solo dei fornitori? Inoltre trattandosi di bandi che consentono di riconoscere attività che partono dal 1 febbraio 2020, le forniture in questione potrebbero anche già essere state affidate, effettuate e pagate. In tal caso la tempistica relativa ai fornitori/e si ritiene implicitamente già rispettata?

R. L'Ente attuatore può affidare lo svolgimento delle attività a più fornitori autonomamente individuati. In riferimento all'Avviso riferito alla misura 1.2, il fornitore/i fornitori dovranno essere

contrattualizzati entro i termini indicati nello specifico Allegato 2 dell'Avviso riferito alle differenti classi di popolazione dei Comuni. La notifica del finanziamento avviene tramite PEC e Piattaforma dopo l'approvazione del decreto di finanziamento.

Qualora l'attività fosse già conclusa nei termini indicati nell'Avviso all'Allegato 2 la tempistica si ritiene implicitamente rispettata.

28) D. Ci sono indicazioni riguardo la modalità di contrattualizzazione del fornitore? Bisogna aderire ad Accordi/Convenzioni Consip o comunque via MEPA? E' ammesso l'affidamento diretto?

R. L'Ente attuatore può affidare lo svolgimento delle attività internamente o ad un fornitore nel rispetto della normativa vigente in tema di appalti pubblici.

Argomento: Termini per completamento attività

29) D. Qualora i servizi fossero realizzati con risorse finanziarie proprie e senza la contrattualizzazione di alcun fornitore, com'è da intendersi la scadenza per il completamento dell'attività? Per i servizi già avviati e non ancora conclusi da quale data decorre il termine per il completamento dell'attività?

R. Nel caso in cui i servizi sono realizzati con risorse finanziarie proprie e senza la contrattualizzazione di alcun fornitore, le attività svolte sono comunque finanziabili ai sensi di quanto disposto dall'Art. 8 comma 6 dell'Avviso; per quanto riguarda la scadenza per il completamento delle attività, ove le stesse siano già state completate, il termine previsto dall'Avviso si intenderà rispettato. Per i servizi già avviati e non ancora conclusi, la informiamo che il termine decorre dalla data di notifica del decreto di finanziamento.

30) D. Avvalendosi di più fornitori per l'attività di migrazione dei servizi dell'Ente, da quale data decorrono i termini per il completamento delle attività? È giusto considerare la data di contrattualizzazione del primo fornitore?

R. Sì, la data dalla quale decorrono i termini per il completamento delle attività, di cui alla allegato 2 dell'Avviso, è quella relativa al contratto con il primo fornitore.

Argomento: Attività oggetto di finanziamento

31) D. In merito all'opzione Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in Cloud è possibile ricomprendere anche la migrazione di una soluzione già in SaaS con un fornitore qualificato su base java verso una soluzione del medesimo fornitore ma web nativa (e quindi considerando come azione di replatforming)?

R. L'opzione "Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in Cloud" offre la possibilità di migrare le applicazioni utilizzando una tra le strategie repurchase/replace e replatform. Per repurchase/replace si intende l'acquisto di una soluzione nativa in cloud, in genere erogata in modalità Software as a Service, mentre per replatforming si intende la riorganizzazione dell'architettura applicativa sostituendo intere componenti del servizio in favore di soluzioni Cloud native in modo da usufruire dei benefici dell'infrastruttura Cloud.

Pertanto, la migrazione di una soluzione già in SaaS con un fornitore qualificato su base java verso una soluzione del medesimo fornitore ma web nativa può ricadere in attività di replatforming.

- 32) D.** Ho confermato n. 12 servizi su 14 che attualmente sono digitalizzati tramite una software house ma non ancora in cloud, è corretto selezionare per la modalità di migrazione il trasferimento in sicurezza dell'infrastruttura IT?

R. L'opzione "Trasferimento in sicurezza dell'infrastruttura IT" consente di sfruttare la strategia di migrazione Lift&Shift (anche detta Rehost), cioè la migrazione al Cloud dell'infrastruttura già esistente, senza la necessità di reingegnerizzare le applicazioni. Tale modalità consiste nel migrare l'intero servizio, comprensivo di applicazioni e dati su un hosting cloud senza apportare modifiche agli applicativi, ovvero replicando il servizio esistente in un ambiente cloud.

Invece, l'opzione "Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in Cloud" offre la possibilità di migrare le applicazioni utilizzando una tra le strategie repurchase/replace e replatform. Per repurchase/replace si intende l'acquisto di una soluzione nativa in cloud, in genere erogata in modalità Software as a Service, mentre per replatforming si intende la riorganizzazione dell'architettura applicativa sostituendo intere componenti del servizio in favore di soluzioni Cloud native in modo da usufruire dei benefici dell'infrastruttura Cloud.

Allegato 4 - DNSH

- 33) D:** I CSP che sono già qualificati nel Marketplace AGID e i servizi SaaS già qualificati AgID erogati da fornitori alla PA devono comunque rispettare il principio DNSH?

R: Sì, i fornitori cloud che intendono erogare servizi Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) e Software as a Service (SaaS) destinati alle PA devono rispettare il principio DNSH, ferma restando la qualificazione rilasciata da AgID necessaria per l'iscrizione al marketplace AgID.

- 34) D:** Il possesso dei requisiti descritti nella scheda 6 e 8 relativa ai servizi informatici di hosting e cloud, è richiesto al fornitore di servizi hosting/cloud scelto dal Soggetto attuatore oppure al produttore delle apparecchiature contenute nel data center di proprietà dal fornitore di servizi hosting/cloud cui il Soggetto attuatore si è rivolto?

R. I requisiti descritti sono richiesti al fornitore dei servizi hosting/cloud scelti dal soggetto attuatore.

- 35) D.** Nella scheda 6 e 8 relativa ai servizi informatici di hosting e cloud, al paragrafo "Checklist dei requisiti" è scritto: " Il Soggetto Attuatore, limitatamente alle spese che includono hardware deve acquisire evidenza che il fornitore rispetti il possesso della Registrazione Emas / UNI EN ISO 14001 / CLC/TR 50600-99-1 oppure sia iscritto al Code of Conduct for energy efficiency of data centers (rispetti le best practices)." Le barre ("/") presenti nel testo sostituiscono grammaticalmente la congiunzione semplice "e" oppure la congiunzione semplice "o"?

R. Le barre ("/") presenti nel testo sostituiscono la congiunzione semplice "o" quindi si tratta di opzioni alternative.

ALTRE DOMANDE D'INTERESSE

Argomento: Accesso alla piattaforma

36) D: Ai fini della gestione ha più permessi l'Editore o l'Incaricato? Gestendo più enti con incarichi esterni, qual è il ruolo più opportuno?

R: L'utenza del rappresentante legale è la prima creata per la PA all'interno della piattaforma e ha la facoltà di creare e gestire tutti gli altri ruoli utente. Un utente con ruolo di "incaricato" può visualizzare le informazioni relative alla PA e alle candidature, compilare moduli, caricare documenti e invitare utenti "editori". È possibile essere utente "incaricato" per più amministrazioni (es. forme aggregative quali unioni di comuni). Il rappresentante legale può invitare un solo utente con il ruolo di "incaricato". Un utente con ruolo di "editore" può visualizzare le informazioni relative alla PA e alle candidature, compilare moduli e caricare documenti. Non può invitare altri utenti. È possibile essere utente "editore" per una sola amministrazione. Il rappresentante legale o l'incaricato possono invitare uno o più utenti con questo ruolo nei limiti del numero di utenti permesso dalla piattaforma.

37) D: È possibile accedere alla piattaforma anche quando non si ricopre il ruolo di rappresentante legale dell'amministrazione?

R: Sì. Nel caso in cui a effettuare l'accesso non sia direttamente il rappresentante legale ma una persona da lui incaricata, è presente una casella da spuntare per dichiarare di stare agendo per conto del rappresentante legale dell'amministrazione. Alla fine della procedura di primo accesso, il rappresentante legale della PA riceve una PEC con cui viene informato del fatto che la persona incaricata ha agito per suo conto su PA digitale 2026.

Argomento: completamento candidatura

38) D: Lo stato di classificazione risulta "chiusa" e sono stati scelti n. servizi da migrare in cloud. Per inviare la candidatura, considerato che la funzione "invia" è ancora inibita, cos'altro è necessario compilare?

R: Ti ricordiamo che per completare la candidatura, in riferimento alla la misura 1.2, è necessario indicare lo "stato di attività" e la "modalità di migrazione" (Trasferimento in sicurezza dell'infrastruttura IT; Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in Cloud) per tutti i servizi indicati.

Argomento: IPA

39) D: Cosa bisogna fare se i dati visualizzati nella procedura di attivazione del profilo della PA non sono aggiornati?

R: Nello step di selezione dell'amministrazione mediante nome della PA, codice IPA o luogo, il sistema precarica i dati dell'amministrazione presenti nella banca dati IPA. Se si riscontrano inesattezze nei dati della PA visualizzati, è necessario modificarli su IPA

(<https://indicepa.gov.it/ipa-portale/>) e riprendere l'attivazione della PA dopo l'aggiornamento. È bene ricordare che per visualizzare su PA digitale 2026 i dati aggiornati a seguito di modifiche su IPA, potrebbero essere necessarie fino a 24 ore.

40) D. Cosa succede se, al momento di scegliere la PA per la quale si intende accedere, non si trova una corrispondenza nell'elenco della piattaforma?

R. Bisogna verificare, ed eventualmente aggiornare, i dati inseriti all'interno di IPA accedendo a <https://indicepa.gov.it/ipa-portale/>. Per visualizzare i dati aggiornati su PA digitale 2026 potrebbero essere necessarie fino a 24 ore.

Argomento: Gestione Utente

41) D. È possibile accedere come nuovo rappresentante legale per una PA in cui è già presente un utente dello stesso ruolo? Cosa bisogna fare per cambiare l'utenza del rappresentante legale associata a una PA?

R. Nel momento in cui un nuovo rappresentante legale accede alla piattaforma per conto di una PA che ha già un utente attivo in quel ruolo, il sistema invia una PEC all'amministrazione per confermare la nuova utenza e, contestualmente, disabilitare la precedente.

Per quanto riguarda le domande relative al portale IPA si prega di consultare le FAQ pubblicate nella piattaforma <https://padigitale2026.gov.it/supporto/domande-frequenti>

42) D. Sono un dipendente del Comune e ho appena registrato il Comune sulla Piattaforma padigitale2026. Mi sono accorto che il mio nome e cognome compaiono nei campi del Legale Rappresentante. Come posso apportare le modifiche?

R. Si riportano di seguito le operazioni da effettuare sulla piattaforma PA digitale 2026: nello step di selezione dell'amministrazione mediante nome della PA, codice IPA o luogo, il sistema precarica i dati dell'amministrazione presenti nella banca dati IPA. Se si riscontrano inesattezze nei dati della PA visualizzati, è necessario modificarli su IPA (<https://indicepa.gov.it/ipa-portale/>) e riprendere l'attivazione della PA dopo l'aggiornamento. Per visualizzare su PA digitale 2026 i dati aggiornati a seguito di modifiche su IPA, potrebbero essere necessarie fino a 24 ore.

43) D. Quanti utenti è possibile invitare in PA digitale 2026 per una singola amministrazione?

R. Oltre al ruolo di rappresentante legale, ogni amministrazione può avere un massimo di 3 utenti. I ruoli possono essere così suddivisi: 1 incaricato e 2 editori, oppure 3 editori.

44) D. Che differenza c'è tra rappresentante legale, incaricato ed editore?

R. L'utenza del rappresentante legale è la prima creata per la PA all'interno della piattaforma e ha la facoltà di creare e gestire tutti gli altri ruoli utente. Un utente con ruolo di "incaricato" può visualizzare le informazioni relative alla PA e alle candidature, compilare moduli, caricare documenti e invitare utenti "editori". È possibile essere utente "incaricato" per più amministrazioni (es. forme aggregative quali unioni di comuni). Il rappresentante legale può invitare un solo utente con il ruolo di "incaricato". Un utente con ruolo di "editore" può visualizzare le informazioni relative alla PA e alle candidature, compilare moduli e caricare documenti. Non può invitare altri utenti. È possibile essere utente "editore" per una sola amministrazione. Il

rappresentante legale o l'incaricato possono invitare uno o più utenti con questo ruolo nei limiti del numero di utenti permesso dalla piattaforma.

45) D. Come si modificano i dati di un utente di una PA?

R. Il rappresentante legale o l'incaricato, dopo aver selezionato la PA per la quale intende operare, accede, attraverso il menù a tendina che si apre facendo click sul suo nome, alla sezione "Gli utenti della tua PA". In questa sezione visualizza la lista degli utenti collegati alla propria amministrazione e facendo click sull'icona "Modifica" può modificare i dati di un utente attivo.

46) D. Sono previste funzionalità per supportare la partecipazione di forme aggregative come, ad esempio, le unioni di comuni?

R. Sì. All'interno della piattaforma l'utente con il ruolo di "incaricato" ha facoltà di operare per più amministrazioni. Il ruolo di "incaricato" può essere assegnato a un utente solo dal rappresentante legale dell'amministrazione.

Argomento: Candidatura

47) D. È possibile modificare una domanda di finanziamento non ancora inviata?

R. Sì, È possibile modificare una domanda di finanziamento non ancora inviata attraverso il tasto "Modifica dati" presente nello step 4 (Riepilogo) del flusso di candidatura. Nel caso in cui l'utente abbia già caricato in precedenza una domanda firmata, dovrà eliminare tale documento attraverso il tasto "Rimuovi file" presente nello step 5 (Firma) del flusso, scaricare nuovamente e ricaricare la domanda modificata e firmata digitalmente, ed eventualmente procedere all'invio.

Argomento: Domande di ordine generale inerenti l'Avviso

48) D. Entro quando è possibile inoltrare la domanda di accesso al finanziamento?

R. La domanda può essere presentata a partire dalla data di pubblicazione fino ad esaurimento delle risorse e comunque entro e non oltre le ore 23:59 del 22/07/2022, come specificato nell'Avviso 1.2.

49) D. Un Comune è obbligato ad adottare la stessa modalità di migrazione per tutti i servizi?

R. No, il Comune può decidere singolarmente per ognuno dei servizi oggetto della migrazione. L'Ente potrà selezionare il modello di migrazione più adatto da presentare all'interno del piano di migrazione.

50) D. Quali sono gli obiettivi relativi a Cloud e Infrastrutture digitali nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza?

R. La trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione (PA) segue un approccio "cloud first", orientato alla migrazione dei dati e degli applicativi informatici delle singole amministrazioni verso un ambiente cloud. Il processo consentirà di razionalizzare e consolidare molti dei data center oggi distribuiti sul territorio, a partire da quelli meno efficienti e sicuri. Ad oggi il 95% dei circa 11 mila data center utilizzati dagli enti pubblici italiani presenta carenze nei requisiti minimi di sicurezza, affidabilità, capacità elaborativa ed efficienza.

51) D. In cosa consiste la classificazione di dati e servizi? A cosa serve?

R. La classificazione dei dati e dei servizi gestiti dalle PA consente di uniformare e guidare il processo di migrazione al Cloud della PA. Le classi dei dati e servizi sono identificate sulla base del danno che una loro compromissione, in termini di confidenzialità, integrità e disponibilità, provocherebbe al sistema Paese.

52) D. Come avviene l'acquisizione di servizi cloud qualificati?

R. I fornitori cloud che intendono erogare servizi Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) e Software as a Service (SaaS) destinati alle pubbliche amministrazioni devono ottenere, per questi servizi, la qualificazione rilasciata dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), utilizzando la piattaforma dedicata alla qualificazione dei cloud service provider e dei servizi cloud

53) D. Come avviene la migrazione verso i servizi cloud qualificati?

R. La migrazione verso i diversi servizi Cloud qualificati e eventualmente all'interno del PSN dovrà essere governata tramite un processo centralizzato, agevole e uniforme per tutte le amministrazioni. I piani di migrazione saranno quindi definiti in accordo con il risultato della classificazione dei dati e dei servizi. La classificazione e la redazione del piano di migrazione saranno definiti e supportati, per i rispettivi profili di competenza, dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) e del Dipartimento per la Trasformazione Digitale (DTD).

54) D. Cos'è e come è strutturata la Strategia Cloud Italia?

R. La Strategia Cloud Italia, realizzata dal Dipartimento per la trasformazione digitale e dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), contiene gli indirizzi strategici per il percorso di migrazione verso il cloud di dati e servizi digitali della Pubblica Amministrazione. Il documento illustra i criteri di classificazione di dati e servizi e la composizione della infrastruttura ad alta affidabilità (Polo Strategico Nazionale) che ospiterà i servizi strategici e critici.

55) D. Quando sarà emesso il Decreto di Finanziamento e quali informazioni saranno in esso contenute?

R. Ogni 30 giorni, dopo la chiusura della finestra temporale, il Dipartimento per la trasformazione digitale provvede alla definizione del decreto di ammissione a finanziamento dei progetti presentati nella relativa finestra temporale e per i quali i Comuni hanno provveduto all'accettazione del finanziamento e alla comunicazione del codice CUP attraverso la Piattaforma. In allegato al decreto di finanziamento sarà riportato l'elenco dei soggetti finanziati secondo l'ordine cronologico di candidatura con il relativo CUP e importo finanziato.

56) D. Quali sono i documenti necessari al fine di predisporre correttamente la richiesta di trasferimento delle risorse?

R. Alla domanda di erogazione del finanziamento, il Comune dovrà allegare: il certificato di regolare esecuzione del RUP; l'eventuale check list DNSH applicabile compilata secondo le indicazioni delle linee guida fornite, gli eventuali altri documenti indicati nell'art.13.3.

Argomento: Codice Unico di Progetto - CUP

I Comuni per acquisire il CUP tramite template potranno inserire il codice indicato all'art. 10 comma 4 dell'Avviso per accedere alla procedura semplificata - Template CUP - che consentirà all'utente di ritrovare la maggior parte delle informazioni da compilare in fase di registrazione del

progetto, già prevalorizzate rendendo necessaria la sola indicazione delle info relative a: localizzazione e costo del progetto.

Cosa fare nell'ambito della corretta generazione del CUP in riferimento agli avvisi del MITD se il Comune si trova in una delle seguenti situazioni:

57) 1 scenario

D. Il comune è già in possesso di un CUP generato in precedenza (successivo al 1° febbraio 2020) riferito agli stessi servizi finanziati da uno dei quattro avvisi pubblicati dal MITD.

R. Se non sono presenti servizi aggiuntivi è possibile utilizzare il CUP già esistente per procedere con la comunicazione del Codice attraverso la piattaforma del DTD PA digitale 2026

58) 2 scenario

D. Il comune è già in possesso di un CUP (successivo al 1° febbraio 2020) riferito ad una sola parte dei servizi per i quali si sta facendo domanda di finanziamento.

R. Se si è in possesso di un CUP riferito, ad esempio, a 2 servizi e si sta procedendo a richiedere il finanziamento per 8 servizi e gli ulteriori 6 servizi non sono inclusi nel CUP precedentemente richiesto, occorre:

- i) generare un nuovo CUP
- ii) effettuare la richiesta di sostituzione

59) 3 scenario

D. Il comune è già in possesso di più CUP (successivi al 1° febbraio 2020) riferiti a servizi che devono essere ricompresi in unica iniziativa di finanziamento?

R. Se si è in possesso di due CUP riferiti, ad esempio, ciascuno ad un singolo servizio e si sta procedendo a richiedere il finanziamento per entrambi i servizi, occorre:

- i) generare un nuovo CUP
- ii) effettuare la richiesta di fusione

60) **D.** Come fare per richiedere la sostituzione o fusione dei CUP?

R. La richiesta di sostituzione/fusione deve essere effettuata all'interno dell'applicativo CUP, area "comunicazioni", attivando la funzione "Invio richiesta modifica CUP".

Prima di procedere sarà necessario aver generato il nuovo codice che dovrà essere comunicato durante la richiesta di sostituzione o fusione.

Nella scheda di dettaglio del nuovo CUP sarà visibile l'informazione dell'avvenuta modifica tra i codici, mantenendo traccia dei collegamenti all'interno del sistema CUP.

Per eventuali ulteriori richieste di chiarimenti è possibile scrivere all'assistenza help-desk CUP compilando il modulo web oppure chiamare il numero verde 800. 811. 172.
<https://opencup.gov.it/-/dipartimento-per-la-transizione-digitale-online-le-faq-codice-unico-di-progetto-sulle-iniziative-pnrr-per-la-pa-digitale-2026>

Rendicontazione

- 61) D.** Quali attività contabili vanno effettuate per le spesa in economia del progetto?
R. In merito alla domanda posta si rimanda alla normativa contabile di riferimento e alle indicazioni dell'Amministrazione competente in materia. A titolo indicativo e non vincolante, con riferimento alla natura della spesa in economia non sono da rilevare attività contabili specifiche se non quelle che consentono di ricondurre, ad es. con apposito codice, dette spese al progetto PNRR così come previsto dal D.L. 77/2021 art 9 c.4.
- 62) D.** Come va inserito a bilancio l'importo forfettario?
R. In merito alla domanda posta si rimanda alla normativa contabile di riferimento e alle indicazioni dell'Amministrazione competente in materia. A titolo indicativo e non vincolante si suggerisce di visionare la FAQ ARCONET n. 48 pubblicata sul sito del MEF RGS che disciplina le modalità di contabilizzazione di detti fondi prevedendo al punto a) che *“Gli enti possono accertare le risorse del PNRR e del PNC sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti (art. 15, comma 4 DL n. 77 del 2021). Pertanto, a seguito dei decreti ministeriali di assegnazione delle risorse gli enti possono procedere all'accertamento delle entrate nel rispetto dei principi della competenza finanziaria potenziata, al fine di consentire, a seguito del perfezionamento delle obbligazioni di spesa, la registrazione degli impegni con imputazione agli esercizi previsti nel cronoprogramma.”*
Nel caso di importo forfettario le somme sono preventivamente assegnate da questo dipartimento con apposito decreto a ciascun ente ma subordinate, nell'erogazione, alla verifica della realizzazione del progetto.
In tal caso l'ente provvede a contabilizzare le voci di entrata e di spesa così come riportato nella FAQ 48 lett a) sopra riportata.
- 63) D.** Come inserire l'eventuale avanzo? l'importo è messo a bilancio vincolato?
R. In merito alle domande poste si rimanda alla normativa contabile di riferimento e alle indicazioni dell'Amministrazione competente in materia. A titolo indicativo e non vincolante si suggerisce di visionare la FAQ ARCONET n. 48 pubblicata sul sito del MEF RGS che disciplina le modalità di contabilizzazione di detti fondi prevedendo:

- al punto b) che *“ Alla fine dell'esercizio, nelle more del perfezionamento delle obbligazioni di spesa, le risorse accertate confluiscono nel risultato di amministrazione e, trattandosi di risorse vincolate, possono essere applicate al bilancio di previsione del triennio successivo. L'utilizzo di tali risorse è consentito anche agli enti in disavanzo in deroga ai limiti previsti dall'art. 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (art. 15, comma 3 DL n. 77 del 2021).*

- al punto c) la FAQ 48 prosegue prevedendo *“Per le risorse del PNRR e del PNC, trattandosi di entrate vincolate, gli enti possono variare il bilancio fino al 31 dicembre per iscrivere nuove o maggiori entrate, stanziare i correlati programmi di spesa e procedere con l'accertamento delle relative entrate (art. 175, comma 3, lettera a) del d.lgs. n. 267 del 2000 e art. 51, comma 6, lettera a del d.lgs. n. 118*

del 2011). Dal 2021 al 2026, gli enti locali possono variare il bilancio anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria per iscrivere in bilancio i finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti (art. 15, comma 4-bis DL n. 77 del 2021)."

Una volta confluite nell'avanzo di amministrazione vincolato dette somme possono essere riscritte nel bilancio dell'esercizio successivo nel rispetto del cronoprogramma di spesa, anche nel caso di enti che chiudano in disavanzo ai sensi dell'art. 15 c. 3 del D. L. 77/2021.

64) D. Come posso utilizzare l'importo per conto capitale o spese correnti?

R. In merito alla domanda posta si rimanda alla normativa contabile di riferimento e alle indicazioni dell'Amministrazione competente in materia. A titolo indicativo e non vincolante si ricorda che il legislatore è intervenuto sul punto con l'articolo 27 comma 2 quinquies del D.L. 152/2021 come modificato in occasione della legge di conversione, nonché si suggerisce la lettura della FAQ 49 ARCONET dove si precisa che *"Le spese per l'acquisto di servizi infrastrutturali Cloud sono classificate tra le spese per l'informatica nel titolo 1 della spesa. A titolo esemplificativo si riportano di seguito le voci di parte corrente della spesa per informatica che possono essere ricondotte all'acquisto di servizi cloud infrastrutturali previste nel modulo finanziario del piano dei conti integrato di cui all'allegato 6 al d.lgs. n. 118 del 2011. I servizi di assistenza e di consulenza rientrano nella spesa di servizi cloud infrastrutturali."*

Si ricorda infine quanto previsto al punto 3.12 del principio contabile 4/2 con riferimento ai Finanziamenti UE: 3.12 ... *Le entrate derivanti dai finanziamenti UE utilizzate per il finanziamento di spese correnti sono classificate tra i Trasferimenti correnti, comprese le quote dei Fondi UE destinati agli investimenti utilizzate per finanziare spesa corrente (nel rispetto dei regolamenti comunitari).*